

**1. Acquisti, forniture, contributi e permuta – relatore Minelli;**

**Delibera di Consiglio n. 230301-10**

Relativamente alla realizzazione del nuovo sito internet dell'ordine da parte di Fondazione CNI, il consigliere segretario comunica che in data odierna è stato firmato dal Presidente il contratto con la Fondazione CNI contenente la modifica richiesta dal Consiglio all'Art. 10, comma 3 del disciplinare, come di seguito specificata (in grassetto il testo emendato e accolto da Fondazione CNI):

Art. 10 – Rimborso delle spese sostenute.

1. In relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riconosciuta alla Fondazione, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, per ogni singola annualità, con la seguente cadenza temporale rispetto alla "data di messa online del sito internet" (attivazione da parte dell'Host dei servizi elencati all'Art. 2, con accesso al sito sia da parte della Segreteria per aggiornare i contenuti sia da parte degli utenti o navigatori):

- 2.000,00 euro, oltre IVA, entro 30 giorni dalla data di messa online del sito internet;
- 2.000,00 euro, oltre IVA, entro un anno dalla data di messa online del sito internet;
- 2.000,00 euro, oltre IVA, entro due anni dalla data di messa online del sito internet.

2. Per quanto concerne la procedura di migrazione dei dati dal precedente sito del Guest al nuovo Sito implementato e formalmente tenuto dallo Host, si conviene che il Guest debba corrispondere al momento della sottoscrizione dell'Accordo un importo aggiuntivo una tantum pari a 750,00 euro, oltre IVA.

3. Relativamente ai servizi di cui all'art. 2, co. 12, si conviene che il Guest debba corrispondere, a titolo di rimborso spese, un importo aggiuntivo pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA, una tantum, **da corrispondere in due tranches di euro 4.000,00 (quattromila/00): la prima alla data di messa online del sito internet e la seconda a seguito della verifica delle funzionalità per cui l'Host si è impegnato, ai sensi dell'art. 3, co. 4.**

4. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo ai costi effettivamente sostenuti che sono computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Il consiglio prende atto senza osservazioni.